

**ESENTE DA BOLLO A SENSI DELL'ART. 27 BIS DELLA TABELLA ALLEGATA
AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642**

N. 76486 di Repertorio N. 11043 di Raccolta
**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno tredici del mese di Giugno

- 13 GIUGNO 2003 -

In Monza, nel mio studio in Via Manzoni n. 20.

Avanti a me Dottor Mario Erba Notaio residente in Monza ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, previa espressa rinuncia fattami dalle parti, d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, sono personalmente comparsi i Signori:

- MEREGALLI MARCO nato a Monza il giorno 15 (quindici) Marzo 1960 (millenovecentosessanta), residente in Lissone Via Enrico Fermi n. 22, dirigente, C.F.: MRG MRC 60C15 F704H, che dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al presente atto in proprio e quale procuratore speciale del Signor VECCHI ATTILIO nato a San Prospero il giorno 27 (ventisette) Luglio 1940 (millenovecentoquaranta), residente in Monza Via Ponchielli n. 42, ingegnere, C.F.: VCC TTL 40L27 I133H, cittadino italiano, giusta procura in data 12 Giugno 2003 n. 76478 di mio Repertorio, procura che in originale al presente atto si allega sotto "A";

- PANZERI don AUGUSTO nato a Galbiate il giorno 10 (dieci) Ottobre 1947 (millenovecentoquarantasette), residente in Monza Via Luciano Manara n. 34, sacerdote, C.F.: PNZ GST 47R10 D865N, che dichiara di essere cittadino italiano;

- VENTURI FRANCO nato a Cesena il giorno 20 (venti) Settembre 1941 (millenovecentoquarantuno), residente in Monza Via Marco Praga n. 22, pensionato, C.F.: VNT FNC 41P20 C573F, che dichiara di essere cittadino italiano;

- ZANAGA LILIANA nata a Meda il giorno 2 (due) Giugno 1961 (millenovecentosessantuno), residente in Cabiante Viale Brianza n. 42, impiegata, C.F.: ZNG LLN 61H42 F078X, che dichiara di essere cittadina italiana;

- BUGATTI GIULIANO nato a Nova Milanese il giorno 5 (cinque) Ottobre 1949 (millenovecentoquarantanove), residente in Nova Milanese Via Vertua n. 3, chimico, C.F.: BGT GLN 49R05 F944R, che dichiara di essere cittadino italiano;

- SANTAMARIA ARMANDA nata a Lissone il giorno 28 (ventotto) Luglio 1953 (millenovecentocinquantatre), residente in Lissone Via Machiavelli n. 11, insegnante, C.F.: SNT RND 53L68 E617F, che dichiara di essere cittadina italiana;

- GUALZETTI LUCIANO nato a Lecco il giorno 21 (ventuno) Febbraio 1961 (millenovecentosessantuno), residente in Lecco Via Nava n. 37, dirigente, C.F.: GLZ LCN 61B21 E507A, che dichiara di essere cittadino italiano;

- TORRICELLI PIERANGELO nato a Carugo Arosio il giorno 3 (tre) Novembre 1949 (millenovecentoquarantanove), residente in Arosio Via Crocefisso n. 9/A, medico chirurgo, C.F.: TRR PNG 49S03 B852R,

REGISTRATO A MONZA

ATTI PUBBLICA

IL 20.6.2003

AL N. 3547

MOD. 1 S

ESATTE € 129,11

L. PER INVIM

IL PROCURATORE :

F.to ILLEGGIBILE

che dichiara di essere cittadino italiano;

- COLOMBO GIUSEPPE nato a Seregno il giorno 24 (ventiquattro) Febbraio 1939 (millenovecentotrentanove), residente in Seregno Via Lazzaretto n. 7, dirigente scolastico, C.F.: CLM GPP 39B24 1625T, che dichiara di essere cittadino italiano;

- PORRO MARIA GIOVANNA nata a Monza il giorno 8 (otto) Maggio 1949 (millenovecentoquarantanove), residente in Monza Via Della Birona n. 75, assistente sociale, C.F.: PRR MGV 49E48 F704B, che dichiara di essere cittadina italiana;

- MAURI GIOVANNI nato a Vimercate il giorno 19 (diciannove) Luglio 1954 (millenovecentocinquantaquattro), residente in Vimercate Via Isonzo n. 2B-3 ,artigiano, C.F.: MRA GNN 54L19 M052L, che dichiara di essere cittadino italiano.

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita fra i Componenti una società cooperativa sociale a responsabilità limitata con la denominazione:

"Novo Millennio Cooperativa Sociale a r.l. - O.N.L.U.S."

con sede in Monza Via Zucchi n. 22/b.

2) La Cooperativa, promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di sviluppare e gestire, con particolare riferimento alla zona Pastorale V (Monza) ed in stretta collaborazione con la Caritas Zonale, i servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari, intende realizzare i propri scopi sociali, in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio assistenziali-sanitari-educativi comprensivi anche di interventi terapeutici-riabilitativi e di reinserimento sociale a favore di soggetti in difficoltà, emarginati, e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, famiglie, donne maltrattate e/o vittime della tratta, migranti e richiedenti asilo, senza dimora, persone affette da condizioni e/o malattie invalidanti che compromettano il soma e/o la psiche, persone con problemi di dipendenza e in genere persone povere ed emarginate o a rischio di emarginazione.

Il tutto come meglio specificato agli articoli 4 e 5 dello Statuto Sociale che, da me Notaio letto ai presenti e dagli stessi approvato e sottoscritto, al presente atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

3) La durata della società e' fissata da oggi fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo al 31 dicembre 2003.

4) A costituire il capitale iniziale i Componenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota di Euro 25.= (euro venticinque).

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di Euro 300.= (euro trecento).

5) A comporre il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2003 - 2004 - 2005 (e comunque sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2005), vengono nominati i Signori:



[Handwritten signature]

- MEREGALLI MARCO - prenominato - anche quale Presidente;
- PANZERI don AUGUSTO - prenominato - Consigliere;
- VECCHI ATTILIO - prenominato - Consigliere;
- VENTURI FRANCO - prenominato - Consigliere;
- ZANAGA LILIANA - prenominata - Consigliere;
- MAURI GIOVANNI - prenominato - Consigliere;
- SANTAMARIA ARMANDA - prenominata - Consigliere.

6) Ai nominati membri del Consiglio di Amministrazione, anche in via disgiunta fra loro, vengono delegati tutti i necessari poteri perchè abbiano ad apportare, al presente atto costitutivo ed allegato statuto, eventuali modifiche richieste per le approvazioni di Legge.

7) Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 Febbraio 1986 n. 30 i Componenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la presente costituzione ammonta approssimativamente a Euro 1.000.= (Euro mille).

8) I Signori Zanaga Liliana, Bugatti Giuliano e Colombo Giuseppe vengono delegati alla sottoscrizione dei fogli marginali del presente atto e dell'allegato statuto.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, con l'allegato "B", ai Componenti che lo approvano, confermano e sottoscrivono con me Notaio, omessa la lettura dell'allegato "A" per espressa dispensa avutane dai Componenti stessi.

Consta

il presente atto di due fogli dattiloscritti a' sensi di legge da persona di mia fiducia, per quattro facciate intere e parte della quinta sin qui.

F.TO LUCIANO GUALZETTI
 F.TO MARCO MEREGALLI
 F.TO PANZERI Don AUGUSTO
 F.TO FRANCO VENTURI
 F.TO ZANAGA LILIANA
 F.TO GIULIANO BUGATTI
 F.TO ARMANDA SANTAMARIA
 F.TO TORRICELLI PIERANGELO
 F.TO GIUSEPPE COLOMBO
 F.TO PORRO MARIA GIOVANNA
 F.TO GIOVANNI MAURI
 F.TO MARIO ERBA NOTAIO

Allegato "A" al numero 76486/11043 di Repertorio

N. 76478 DI REPERTORIO

**PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di Giugno

- 12 GIUGNO 2003 -

In Monza, nel mio studio in Via Manzoni n. 20.

Avanti a me Dottor Mario Erba Notaio residente in Monza, ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

- VECCHI ATTILIO nato a San Prospero il giorno 27 (ventisette) Luglio 1940 (millenovecentoquaranta), residente in Monza Via Ponchielli n. 42, ingegnere, C.F.: VCC TTL 40L27 I133H, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, fatta espressa rinuncia, col mio consenso, all'assistenza dei testimonio, dichiara di nominare e costituire, come nomina e costituisce, suo procuratore speciale il Signor:

- MEREGALLI MARCO nato a Monza il giorno 15 (quindici) Marzo 1960 (millenovecentosessanta), residente in Lissone Via Enrico Fermi n. 22, impiegato, affinché in nome e per conto del sottoscritto mandante abbia ad intervenire nell'atto costitutivo della Cooperativa Sociale a Responsabilita' Limitata denominata: "**Novo Millennio Cooperativa Sociale a r.l. - O.N.I.U.S.**" che avrà sede in Monza Via Zucchi n. 22/B.

La Cooperativa, promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di sviluppare e gestire, con particolare riferimento alla zona Pastorale V (Monza) ed in stretta collaborazione con la Caritas Zonale, i servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statuari, intendera' realizzare i propri scopi sociali, in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio assistenziali-sanitari-educativi comprensivi anche di interventi terapeutici-riabilitativi e di reinserimento sociale a favore di soggetti in difficoltà, emarginati, e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, famiglie, donne maltrattate e/o vittime della tratta, migranti e richiedenti asilo, senza dimora, persone affette da condizioni e/o malattie invalidanti che compromettano il soma e/o la psiche, persone con problemi di dipendenza e in genere persone povere ed emarginate o a rischio di emarginazione.

Il nominato procuratore è autorizzato a sottoscrivere l'atto di costituzione, ad approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale, a sottoscrivere una quota sociale di nominali Euro 25.= (Euro venticinque), a procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo, a convenire ogni altro patto e/o clausola che riterrà opportuno e necessario.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparsante, che lo approva, conferma e sottoscrive con me Notaio.

Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto a' sensi di legge da persona

Consta

5

di mia fiducia, per una facciata intera e parte della seconda sin qui.
F.TO ATTILIO VECCHI
F.TO MARIO ERBA NOTAIO



A handwritten signature or set of initials is located in the bottom left corner of the page. The writing is cursive and somewhat stylized, but the specific characters are not clearly identifiable.

Allegato "B" al numero 76486/11043 di Repertorio

STATUTO

TITOLO 1°

Denominazione - Sede - Durata

Art.1) È costituita la Cooperativa sociale denominata:

"Novo Millennio Cooperativa Sociale a r.l.- O.N.L.U.S."

Art.2) La Cooperativa ha sede in Monza, Via Zucchi n. 22/b.

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art.3) La durata della Cooperativa è fissata al 31 Dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato a norma di legge, anche prima della scadenza.

TITOLO 2°

Scopo ed oggetto

Art.4) La Cooperativa è promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di sviluppare e gestire, con particolare riferimento alla zona Pastorale V (Monza) ed in stretta collaborazione con la Caritas Zonale, i servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari. Si prefigge di sviluppare tutte le attività necessarie e utili alla promozione pastorale e culturale della carità attuando e condividendo le finalità e la cultura della Fondazione Caritas Ambrosiana.

La Cooperativa si ispira ai principi della mutualità e solidarietà senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, la cura e la presa in carico di soggetti deboli attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale e propone servizi in campo sociale, assistenziale ed educativo, volti a favorire e facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, minori, anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari e quanti altri possano essere riconosciuti dalla società come persone svantaggiate o in stato di emarginazione.

Nell'ambito di questo scopo la Cooperativa si propone di promuovere presso le comunità civili ed ecclesiali gli interventi di risposta al bisogno, la loro integrazione con le strutture del territorio, la loro interazione con le comunità per un'effettiva integrazione dei soggetti, la loro funzione di sensibilizzazione e di ricerca di modelli di intervento innovativi e sperimentali per rispondere in maniera adeguata e significativa alle diverse forme di povertà manifestate.

La Cooperativa si propone inoltre di promuovere e/o

intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà e alla condivisione nello spirito della Fondazione Caritas Ambrosiana.

Infine la Cooperativa potrà fornire occasione di lavoro in favore dei propri soci al fine di elevare e migliorare le loro condizioni economiche e sociali.

Art.5) La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio assistenziali-sanitari-educativi comprensivi anche di interventi terapeutico-riabilitativi e di reinserimento sociale a favore di soggetti in difficoltà, emarginati, e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, famiglie, donne maltrattate e/o vittime della tratta, migranti e richiedenti asilo, senza dimora, persone affette da condizioni e/o malattie invalidanti che compromettano il soma e/o la psiche, persone con problemi di dipendenza e in genere persone povere ed emarginate o a rischio di emarginazione. A titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà gestire:

a) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio assistenziali-sanitarie-educative e terapeutico-riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale o di assistenza domiciliare a favore di soggetti in stato di bisogno anche per conto di privati o di enti pubblici;

b) la stipula di convenzioni con Istituti/Enti Pubblici e con i Privati aventi per oggetto interventi a carattere socio assistenziale-sanitario-educativo e terapeutico-riabilitativo, di cura, di assistenza e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;

c) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento anche professionale. Detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti Pubblici e Privati;

d) la gestione di:

- comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e servizi socio assistenziali-sanitari-educativi anche per minori e adolescenti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penali emanati dal Tribunale per i minorenni;

- comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e servizi socio assistenziali-sanitari-educativi anche per adulti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penali emanati dal Tribunale.

e) centri per fornire assistenza e facilitare l'inserimento sociale di soggetti deboli quali: centri di accoglienza, asili, mense, centri di mediazione culturale, centri di ascolto, servizi atti a fornire alloggio temporaneo o comunque assistenza, rispondere ai bisogni primari delle persone in difficoltà.

f) attività, servizi e centri di riabilitazione;

g) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza per le persone in stato di bisogno.

h) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere

animativi culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

i) strutture alberghiere, casa vacanze e campeggi, aperti a singole famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

l) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, infermieristici, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, di cura, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

m) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;

n) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

o) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. A tal fine la Cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici, su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico, nonché organizzare congressi, conferenze, concerti ed altre manifestazioni promozionali;

p) possono essere aperti punti vendita occasionali, o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio o conto terzi con scopo ergoterapeutico, riabilitativo educativo e formativo per l'integrazione di persone in stato di bisogno;

q) la Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio assistenziali-sanitari-educativi, anche con il contributo dell'Unione Europea e di enti pubblici e privati.

I servizi sopradescritti possono essere prestati, qualora necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza.

La Cooperativa potrà svolgere, in Italia e all'Estero, qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente ai medesimi, a condizione che le attività menzionate non divengano prevalenti e con esclusione assoluta delle possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nei limiti consentiti dalla Legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

3) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa potrà aderire a Consorzi di cooperative che facilitino il raggiungimento dei propri scopi sociali e che non siano in contrasto con gli stessi.

TITOLO 3°

Soci

Art.6) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci tutti coloro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionali, possono partecipare direttamente all'impresa sociale ed attivamente cooperare alla sua attività e al suo sviluppo.

I soci minorenni concordano il loro apporto alla Cooperativa ed esercitano tutti i diritti attribuiti da legge e da statuto - ove richiesto - a mezzo dell'esercente la potestà.

A seconda delle modalità di partecipazione all'attività della Cooperativa, i soci persone fisiche possono appartenere alle seguente categorie:

a) soci lavoratori, che esplicano la loro attività per la Cooperativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa e della sua attività;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente; il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

d) soci sovventori, come previsti dalla legge 31.01.1992 n. 59, art. 4. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci iscritti al libro soci.

Possono essere soci della Cooperativa anche i lavoratori detenuti, sia imputati che condannati, i quali esercitano ogni loro diritto di partecipazione compatibilmente con le restrizioni alle quali sono sottoposti.

Essi conferiscono il proprio lavoro alla Cooperativa secondo le modalità concordate con l'istituto penitenziario e nel rispetto delle



norme di legge in materia.

E' consentita l'ammissione di soci tecnici ed amministrativi - non direttamente impegnati nelle specifiche attività della Cooperativa - nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge.

Possono ammettersi a soci anche persone giuridiche (art. 2532 e 2535 del Codice Civile), nonché associazioni a regolamento democratico che statutariamente si prefiggono scopi non contrastanti con quelli della Cooperativa e che prevedono il sostegno e la promozione della cooperazione sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Ammissione di nuovi soci

Art.7) Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta con indicazione delle modalità di partecipazione alla vita della Cooperativa e conseguente appartenenza all'una o all'altra categoria di soci;
- c) l'entità della quota che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché i regolamenti interni.

I soci sovventori, in luogo della quota di cui sub c), dovranno dare indicazione della quantità e qualità delle azioni nominative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare:

- domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede e oggetto, data di costituzione e durata, numero dei soci;
- b) l'entità della quota che intende sottoscrivere;
- c) indicazione delle modalità di partecipazione all'attività della Cooperativa;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché i regolamenti interni.
- e) copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art.8) Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da darsi - anche

in caso di ammissione - con le modalità di cui all'art. 14.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace e la domanda come non presentata.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal versamento della quota che il candidato socio intende sottoscrivere.

Art.9) I soci sono obbligati:

a) a versare la quota sottoscritta;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione, nonché i regolamenti interni;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale con le modalità assunte in sede di ammissione;

d) a non partecipare - senza autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione e pena la decadenza dalla qualità di soci - contemporaneamente ad altre società e cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché - senza espresso assenso dell'organo di amministrazione - di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso Cooperative o altri enti facenti parte di consorzi ai quali la Cooperativa aderisca.

Art.10) La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio persona fisica nonché per fallimento o liquidazione del socio ente collettivo.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale l'evento si verifica. Comunque il rimborso non potrà essere per un valore superiore a quello nominale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti o a enti estinti saranno devolute al fondo di riserva indivisibile.

I diritti dei soci receduti, decaduti e degli aventi causa dei soci defunti o estinti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da regolamento approvato dall'assemblea in sede di istituzione dei fondi medesimi.

Recesso da socio

Art.11) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., può recedere il socio che:

a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimino il

recesso.

Decadenza da socio

Art.12)Il Consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

-soci fruitori che hanno cessato di utilizzare i servizi della Cooperativa;

-i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;

-i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato dal Consiglio di amministrazione al momento della loro ammissione a soci.

La decadenza viene altresì pronunciata nei confronti dei soci interdetti e inabilitati, nonché di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art. 9 lett. d), e di quelli in possesso di requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di inabilità a partecipare all'attività sociale, se soci prestatori.

Esclusione da socio

Art.13)Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

a)non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle disposizioni dei regolamenti interni ove deliberati e alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto e che ricadano perciò nella previsione del successivo punto d);

b)senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa ed in particolare non partecipi alla vita e attività della Cooperativa secondo le modalità indicate nella richiesta di ammissione o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c)nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'Art. 1453 e seguenti C.C.

d)Il socio potrà infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Art.14)Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 11, 12 e 13 nonché la comunicazione di ammissione o il diniego dello stesso devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata r.r. all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale di cui all'art. 37 oppure all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale o dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 4°

Patrimonio sociale - Quote

Art.15) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, il cui valore nominale è il minimo fissato dalla legge;

b) dalla riserva legale e da eventuali riserve straordinarie;

c) dal fondo di riserva indivisibile, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci estinti, a norma dell'art. 10;

d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per le ristrutturazioni o il potenziamento aziendale, formato da un numero variabile di azioni nominative, trasferibili e riservate ai soci sovventori, del valore nominale pari al minimo di legge;

e) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri nonché da ogni altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art.16) Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione. Le azioni nominative riservate ai soci sovventori sono trasferibili a terzi subordinatamente all'espreso gradimento nei confronti dell'acquirente da parte del Consiglio di amministrazione.

TITOLO 5°

Esercizio sociale - Bilancio - Relazione

Art.17) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.18) Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci.

La relazione degli Amministratori, oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis del Codice Civile, deve illustrare l'andamento della attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla congruità dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Art.19) L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO 6°

Organi sociali

Art.20) Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale (se obbligatorio per legge o eletto per deliberazione dell'Assemblea dei Soci).

Assemblea

Art.21) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono convocate dal C.d.A. e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima, ed occorrendo della seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso è da inviarsi per lettera a tutti i soci e da affiggersi nel locale della sede sociale e nei principali luoghi di lavoro, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute, fermo restando il maggior numero di voti spettanti ai soci sovventori nei limiti di legge.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o se ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art.22) L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio con la documentazione informativa di cui all'art. 18;
- b) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- c) delibera sull'emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della Cooperativa sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. Può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.23) L'assemblea straordinaria delibera:

- a) - sulle modificazioni dello statuto sociale (se non diversamente previsto per legge);
- b) - sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) - sulla proroga della sua durata;
- d) - sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
- e) - sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Art.24) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza. Le delibere sono assunte a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità, la delibera si intende come non approvata.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 50% + 1 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Cooperativa, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

In occasione di dette delibere, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro dei soci.

In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta e soltanto da altri soci.

Ciascun socio può ricevere soltanto una delega.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa.

Non possono essere delegati gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa.

Art.25) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea procede alla nomina del Segretario, che può essere anche un non socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione - Il Presidente - Rappresentanza

Art.26) Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri, eletti dall'assemblea dei soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso. Ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma del Codice civile, all'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

Nella prima riunione, il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e facoltativamente un Vice Presidente; può inoltre nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio.

Art.27) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o telefax o e-mail, da spedirsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad astenersi al momento della deliberazione.

Art.28) Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o

più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda ad una nuova elezione di tutto il Consiglio di Amministrazione stesso.

Art.29) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli competono, il Consiglio di amministrazione:

- a) delibera sull'indirizzo generale della Cooperativa e sulle attività e formula i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;
- b) convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
- c) redige il bilancio consuntivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) delibera la partecipazione ad aste pubbliche e a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private, conferendo poteri per sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi e condizioni di pagamento ed ogni altra clausola e per stipulare i relativi contratti;
- e) delibera la stipula di atti, contratti e convenzioni di ogni altro genere inerenti l'attività;
- f) delibera il conferimento di procure speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente quale legale rappresentante della Cooperativa;
- g) delibera sul personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) dà l'adesione della Cooperativa agli enti ed organismi previsti dall'art. 5;
- i) delibera la istituzione di succursali, agenzie ed uffici, ove necessario per migliorare l'attività sociale;
- l) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, la loro decadenza o esclusione;
- m) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;
- n) definisce i programmi dell'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni;
- o) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi.

Potrà inoltre deliberare di transigere e compromettere in arbitri amichevoli, deliberare la concessione di pegni, fidejussioni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche, e qualsiasi altra annotazione ipotecaria, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità.

Art.30) Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle

proprie attribuzioni e poteri al Presidente e/o ad altri suoi membri o a terzi.

Art.31) La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente - se nominato - in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Cooperativa, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente, determinandone i poteri.

Il Collegio sindacale

Art.32) Qualora previsto dalla legge, verrà istituito il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; l'assemblea nomina anche il presidente del Collegio stesso. I membri del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Cooperativa in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio sindacale deve inoltre convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art.33) I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I Sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

TITOLO 7°

Requisiti mutualistici

Art.34) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31.1.1992.

TITOLO 8°

Disposizioni generali e finali

Art.35) In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 24, nomina uno o più

liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art.36) Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità e solidarietà.

Art.37) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Vicario Episcopale della zona Pastorale V (Monza) nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Vicario Episcopale della zona Pastorale V (Monza).

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monza il giorno tredici Giugno duemilatre.

F.TO LUCIANO GUALZETTI

F.TO MARCO MEREGALLI

F.TO PANZERI Don AUGUSTO

F.TO FRANCO VENTURI

F.TO ZANAGA LILIANA

F.TO GIULIANO BUGATTI

F.TO ARMANDA SANTAMARIA

F.TO TORRICELLI PIERANGELO

F.TO GIUSEPPE COLOMBO

F.TO PORRO MARIA GIOVANNA

F.TO GIOVANNI MAURI

F.TO MARIO ERBA NOTAIO

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI

ATTI CONSTA DI COMPLESSIVE N. 19..... FACCIATE

MONZA, IL 3 settembre 2003.....

Mario Erba

